

**Decreto esecutivo
concernente il canone d'acqua**
del 25 settembre 2024 (stato 1° gennaio 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 22 della legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002;
visto l'articolo 49 capoverso 1 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUF1),

decreta:

Art. 1 Il canone annuo per l'utilizzazione delle acque pubbliche di superficie a fini idroelettrici è fissato in 110 franchi per chilowatt lordo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2030.

Art. 2 Gli impianti idroelettrici con una potenza lorda media sino a 1 MW sono esenti dal pagamento del canone annuo; per gli impianti idroelettrici con una potenza lorda media compresa tra 1 e 2 MW è applicato un aumento lineare fino all'aliquota fissata nell'articolo 1.

Art. 3 Sono riservate possibili decisioni derogatorie in casi speciali, avuto riguardo in particolare ad eventuali diritti acquisiti dei concessionari.

Art. 4 Il Dipartimento delle finanze e dell'economia è incaricato di applicare il presente decreto.

Art. 5 Il decreto esecutivo concernente l'adeguamento del canone d'acqua del 16 ottobre 2019 è abrogato.

Art. 6 Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Publicato nel BU **2024**, 222.